

**Corte di cassazione - Sezione III civile - Ordinanza 4 maggio-9 giugno 2011 n. 12685**

(Presidente Preden; Relatore Segreto; Pm - difforme - Golia; Ricorrente Mazzocco; Controricorrente Malerba)

**Competenza - Competenza per territorio - Avvocati - Crediti per prestazioni professionali - Procedimento di ingiunzione - Nei confronti di un cliente-consumatore - Individuazione del foro competente - Foro ove ha sede il Consiglio dell'ordine al cui albo è iscritto il professionista - Esclusione - Foro di residenza o domicilio elettivo del consumatore - Prevalenza.** (Cpc, articolo 637, comma 3; Dlgs 206/2005, articolo 33, comma 2, lettera u)

*Il cosiddetto foro esclusivo del consumatore, attualmente previsto dall'articolo 33, comma 2, lettera u) del decreto legislativo n. 206 del 2005, prevale sul foro speciale alternativo di cui all'articolo 637, comma 3, del codice di procedura civile, in virtù del quale gli avvocati possono proporre la domanda di ingiunzione contro i propri clienti al giudice competente per valore del luogo ove ha sede il consiglio dell'ordine al cui albo sono iscritti. Ne consegue che, qualora il cliente dell'avvocato sia qualificabile come consumatore (essendo una persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta), il giudice territorialmente competente a conoscere la domanda di emissione del decreto ingiuntivo è quello di residenza di quest'ultimo.*